



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA e UNIVERSITÀ
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE e RICERCA

tel + 39 040 3775206
fax + 39 040 3775250

istruzione@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Legge regionale 12 giugno 1984 n. 15 «Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali». Piano di riparto dei contributi assegnati, per l'anno scolastico 2017/2018, per le finalità di cui all'art. 3, primo comma, lettera a): spese generali di funzionamento della scuola. Approvazione riparto e prenotazione della relativa spesa. (capitoli 5021 – 5023 - 5024).

Il Direttore di Servizio

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e ss.mm.ii.;
VISTO in particolare l'articolo 21 del citato Regolamento di organizzazione, che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Direttori di Servizio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 1° ottobre 2015 n. 1922, avente ad oggetto "*Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative*", come modificata da successive deliberazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1472, adottata nel corso della seduta dell'11 settembre 2016, con la quale l'organo collegiale ha deliberato di disporre, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con il suddetto Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, il rinnovo dell'incarico di Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Nilla Patrizia MIORIN, a decorrere dal 5 settembre 2016 e fino al 31 agosto 2018;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);

VISTO, in particolare, l'articolo 3, primo comma, lettera a), che prevede contributi per spese generali di funzionamento delle scuole;

VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 e in particolare la parte relativa ai capitoli nn. 5021, 5023 e 5024 (Rubrica 860, Servizio 547, Missione 04, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, Piano dei Conti U.1.04.01.02.000, U.1.04.03.99.000, U.1.04.04.01.000) sui quali sono state allocate, per l'esercizio in

corso e per le finalità di cui sopra, risorse, complessivamente, pari ad euro 2.450.000,00, la cui prenotazione è attribuita alla competenza del Direttore di Servizio/Area;

CONSIDERATO che entro la data del 31 gennaio 2018 sono state presentate dagli Enti gestori delle scuole dell'infanzia del Friuli Venezia Giulia n. 152 domande di finanziamento, secondo le modalità previste dalla citata legge regionale n. 15/1984;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale dispone che "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera".

ATTESO che, secondo quanto previsto dal citato articolo 6, comma 2, la violazione di tali statuizioni determina responsabilità erariale, gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli e gli enti privati che non si adeguano alle statuizioni medesime non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze;

PRESO ATTO che lo stesso articolo 6 stabilisce, al successivo comma 20, che le disposizioni da esso non si applicano in via diretta alle Regioni, per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

CONSIDERATO che il legislatore regionale è intervenuto a disciplinare la materia con l'articolo 12, commi da 4 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011), stabilendo al comma 4 che la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti pubblici e privati, che ricevono contributi da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, è onorifica;

VISTO inoltre il comma 6 del medesimo articolo 12, in base al quale la generalità degli enti privati (eccettuate alcune categorie specificamente individuate, fra cui le O.N.L.U.S. e le Società) che non si adeguano a quanto disposto dal comma 4 non possono essere ammessi a fruire dei contributi destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento, qualora detti contributi siano di importo superiore a diecimila euro all'anno;

PRESO ATTO che, come evidenziato dalla Corte dei Conti nella relazione sulle gestioni fuori bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia al 31/12/2009, sono ritenute spese di funzionamento tutte quelle spese correnti classificate come spese per organi istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse e oneri straordinari della gestione corrente;

RILEVATO che le "spese generali di funzionamento della scuola" cui sono finalizzati i contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), legge regionale n. 15/1984 rientrano senza dubbio nella nozione di spese di funzionamento precisata dalla sopraindicata determinazione della Corte dei Conti;

PRESO ATTO che le disposizioni del citato articolo 12, commi da 4 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, non si applicano né alle O.N.L.U.S. né alle Società;

PRESO ATTO che, in relazione ad alcune domande di finanziamento, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 7/2000;

PRESO ATTO delle integrazioni e delle assicurazioni fornite dalle istituzioni scolastiche interessate, come da documentazione agli atti;

VISTA la nota prot. n. 14248 dd. 20/02/2018 con la quale è stata inviata all'Istituto Nostra Signora di Gorizia, ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. n. 7/2000, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (mancata trasmissione da parte della scuola del documento d'identità del sottoscrittore della domanda);

CONSIDERATO che l'ente destinatario della predetta comunicazione ha fornito le proprie osservazioni con nota assunta al protocollo della Direzione in data 28/02/2018, prot. n. 17073, ma che le stesse non sono idonee a superare i motivi ostativi precedentemente comunicati;

RITENUTO pertanto di escludere l'istanza presentata dall'Istituto Nostra Signora di Gorizia per le motivazioni suindicate;

RILEVATO che, in base a quanto sopraesposto, risultano pertanto ammissibili a finanziamento solamente n. 151 domande presentate da Comuni, enti, imprese, associazioni, istituzioni e cooperative che gestiscono scuole materne non statali, come indicate nel prospetto allegato (All. 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto digitale;

VERIFICATO che tra le n. 151 domande vi è quella presentata dalla società "La Piccola Perla S.c.a.r.l." con sede legale a Pordenone in via Beato Odorico n. 13, per le spese generali di funzionamento della scuola dell'infanzia "La Piccola Perla" di Orcenico Superiore di Zoppola relativamente all'a.s. 2017/2018;

VISTO il decreto del Dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia prot. n. 2606 del 16/03/2018 (trasmesso alla Regione ed assunto al protocollo dell'Ente con il n. LAVFORUGEN-2018-24181 dd. 22/03/2018) con il quale è stata motivatamente revocata a far data dal 1° marzo 2018 la parità scolastica alla scuola dell'infanzia "La Piccola Perla" di Orcenico Superiore di Zoppola (cod. meccanografico PN1A058006);

RAVVISATA pertanto la necessità, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7, di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'incentivo di cui al presente decreto nei confronti della società "La Piccola Perla S.c.a.r.l.", sussistendo i presupposti per l'applicazione di tale normativa (in particolare, l'Amministrazione Regionale ha ricevuto notizia, successivamente verificata con il suddetto Decreto del titolare dell'U.S.R. F.V.G. n. 2606/2018, di una situazione in base alla quale si ritiene che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dell'incentivo in parola possa non essere raggiunto);

VERIFICATO che, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, L.R. n. 7/2000, la sospensione di cui al precedente punto viene disposta per un periodo non superiore ad un anno;

VISTO il decreto del Ragioniere generale n. 626/FIN del 26 marzo 2018 con il quale sono state approvate le variazioni contabili ai capitoli di spesa 5021, 5023 e 5024, appartenenti alla medesima missione, programma, titolo, macroaggregato, come indicate nel prospetto allegato sub 1) al medesimo decreto;

RITENUTO, quindi, con il presente atto, di prenotare la spesa per l'importo complessivo di euro 2.450.000,00 sui capitoli nn. 5021, 5023 e 5024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l'anno 2018, rispettivamente,

- capitolo n. 5021 – euro 508.441,27 (cinquecentottomilaquattrocentoquarantuno/27),
- capitolo n. 5023 – euro 123.578,21 (centoventitremilacinquecentosettantotto/21),
- capitolo n. 5024 – euro 1.817.980,52 (unmilioneottocentodiciassettemilanovecentoottanta/52);

VISTE le seguenti leggi regionali:

- 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*);

- 8 agosto 2007, n. 21 (*Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale*);

- 13 febbraio 2015, n. 1 (*Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa*);

- 28 dicembre 2017, n. 44 (*Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020*);

- 28 dicembre 2017, n. 45 (*Legge di stabilità 2018*);

- 28 dicembre 2017, n. 46 (*Bilancio di previsione per gli anni 2018 - 2020 e per l'anno 2018*);

Decreta

1) Per le motivazioni di cui in premessa, è esclusa la domanda di contributo presentata dall'Istituto Nostra Signora di Gorizia, ente gestore della scuola materna non statale "Nostra Signora";

2) Sono ammesse ai contributi per spese generali di funzionamento delle scuole, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 15/1984 e sue modificazioni ed integrazioni, n. 151 domande presentate dagli enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali analiticamente individuate nell'allegato prospetto sub 1), parte integrante del presente decreto digitale.

3) E' approvato, secondo la tabella di calcolo di cui al citato allegato sub 1), il piano di riparto dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale per l'anno 2018 per i contributi suddetti.

4) E' conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 2.450.000,00 sui capitoli nn. 5021, 5023 e 5024 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2018, in conto competenza, come da allegato contabile, anch'esso parte integrante del presente decreto digitale e come di seguito indicato:

- capitolo n. 5021 – euro 508.441,27 (cinquecentottomilaquattrocentoquarantuno/27),
- capitolo n. 5023 – euro 123.578,21 (centoventitremilacinquecentosettantotto/21),
- capitolo n. 5024 – euro 1.817.980,52 (unmilioneottocentodiciassetemilanovecentottanta/52).

5) Il Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili provvederà all'impegno ed alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi di cui al presente decreto digitale ai soggetti di cui al punto 2, ad eccezione di quello spettante alla società "La Piccola Perla S.c.a.r.l." con sede legale in via Beato Odorico n. 13 a Pordenone, la cui erogazione viene sospesa per le motivazioni indicate in premessa.

6) Il presente decreto viene pubblicato nelle pagine web del portale regionale dedicate all'Istruzione.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore di Servizio
dott.ssa Nilla Patrizia Miorin
(documento sottoscritto digitalmente)